



Prefettura di Messina

Prot . n. 5931/7.A.8 Gab

Messina, 20 gennaio 2017

SIG. SINDACO DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI
MESSINA

SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

SIGG. DIRIGENTI UFFICI PUBBLICI
LORO SEDI

OGGETTO: Determinazione del calendario della festività "Dipavali" dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2017.

Con la Legge 31 dicembre 2012, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013, sono state emanate norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana (UII), Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L'articolo 25, della predetta legge, nel riconoscere agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù "Dipavali" prescrive che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività sia comunicata dall'Unione Induista Italiana al Ministero dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione e del lavoro, fermo restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Si trasmette, con preghiera di curarne la massima diffusione nei modi ritenuti più opportuni, copia del comunicato relativo al calendario adottato per l'anno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 gennaio 2017, Serie Generale n. 3, da cui risulta che l'anzidetta festività ricadrà il giorno 19 ottobre 2017.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

(Fide)

[Handwritten signature]
27/1/17

4-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arscolloid»

Con la determinazione n. aRM - 233/2016 - 143 del 7 novembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoclenato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ARSCOLLOID
 Confezione: 002089151
 Descrizione: «Gengivario» fl. 20 g + T. Serb.
 Medicinale: ARSCOLLOID
 Confezione: 002089175
 Descrizione: «Collutorio» fl. 30 g + T. Serb.
 Medicinale: ARSCOLLOID
 Confezione: 002089187
 Descrizione: «Geng. Concen» fl. 10 g + T. Serb.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A09113

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario della festività «Dipaval» dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l'anno 2017.

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, terzo comma della Costituzione», dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività «Dipaval» è comunicata dall'Unione Induista Italiana al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha si indica la data della festività è il 19 ottobre 2017 ed è pubblicata anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

16A09144

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «LONDON CURE SMOKED SALMON».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 474 del 17 dicembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «London Cure Smoked Salmon», presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, v. Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A09104

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a I nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2 del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della minazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», da u modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato su internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e

Esaminata la documentata domanda presentata per il tr della regione Lombardia, dal Consorzio per la tutela del Francia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione de a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto minist 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica disciplinare di produzione, espresso dalla regione Lombardia;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, esp nella riunione del giorno 17 novembre 2016 sulla predetta propo modifica del disciplinare di produzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante t generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Ammir zioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2011 la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimen dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti carico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti re ai procedimenti amministrativi di competenza;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decret nisteriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata pro di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazic origine controllata e garantita «Franciacorta».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta propo modifica del disciplinare di produzione, in regola con le dispo contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche e tegrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - V. Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di post tificata: saq9@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta propo

ALL

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «FRANCIACORTA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», è riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sbocc rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.